

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2020, n. 51

Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (20G00069)

(GU n.150 del 15-6-2020)

Vigente al: 30-6-2020

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 3, in tema di trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», ed in particolare l'articolo 12, commi 7 e 8;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», ed in particolare l'articolo 24;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2017, n. 289, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita»;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», ed in particolare l'articolo 23 «Anticipo del TFS»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2000, n. 111;

Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede la stipula di apposito accordo quadro tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS;

Visto, in particolare, il comma 7 del citato articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 23 e gli ulteriori criteri, condizioni e

adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato;

Visto l'articolo 16, comma 7, in materia previdenziale, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ed in particolare:

a) l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), che, nel prevedere che i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»), sancisce i principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità dei dati personali;

b) l'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), secondo cui il trattamento è lecito ove ricorra la condizione che il trattamento stesso è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) l'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), secondo cui la base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettera e), deve essere stabilita dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento prevedendo che nella stessa base giuridica siano individuate disposizioni specifiche in merito alle condizioni relative alla liceità del trattamento, ai periodi di conservazione ed alle misure di sicurezza;

d) l'articolo 13 «Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato», l'articolo 24 «Responsabilità del titolare del trattamento», l'articolo 26 «Contitolari del trattamento», l'articolo 28 «Responsabile del trattamento», l'articolo 29 «Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;

Visto il Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»;

Vista la sentenza n. 159/2019 della Corte Costituzionale del 17 aprile 2019 relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Sentito l'INPS, per i profili di competenza;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con nota n. 156 del 31 luglio 2019;

Acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza del mercato, espresso con nota n. 52301 del 29 luglio 2019;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 27 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale l'on. dott.ssa Fabiana Dadone è stata nominata Ministro

senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2019 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni al predetto Ministro, registrato alla Corte dei conti in data 3 ottobre 2019, reg. n. 1882;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le modalita' di attuazione delle disposizioni del citato articolo 23 e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 del medesimo articolo 23 e della garanzia di ultima istanza dello Stato.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per:

a) decreto-legge: decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) TFS/TFR: l'indennita' di fine servizio, il trattamento di fine rapporto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, l'indennita' di premio di servizio, l'indennita' di buonuscita, l'indennita' di anzianita' e le altre indennita' di fine servizio o indennita' equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego;

c) Accordo quadro: l'Accordo quadro per l'anticipo TFS/TFR di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge;

d) banca: banche o intermediari finanziari che aderiscono all'Accordo quadro;

e) anticipo TFS/TFR: l'anticipo della liquidazione del TFS/TFR di cui all'articolo 23 del decreto-legge, mediante apposito finanziamento da parte della Banca;

f) ente erogatore: l'INPS o altro ente pubblico responsabile per l'erogazione del TFS/TFR;

g) Fondo di garanzia: il fondo per l'accesso ai finanziamenti istituito ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge;

h) gestore: INPS, quando opera quale gestore del Fondo di garanzia, ai sensi dell'articolo 23, comma 8 del decreto-legge;

i) richiedente: il soggetto, cessato dal servizio alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il personale degli enti pubblici di ricerca, cui e' liquidata la pensione in quota 100 o ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che presenta richiesta di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR e richiesta di finanziamento per l'anticipo TFS/TFR ove accettata la prima;

l) soggetto finanziato: il soggetto percettore dell'importo erogato;

m) importo dell'anticipo TFS/TFR: l'importo che l'ente erogatore detrae dal TFS/TFR, spettante al richiedente a seguito della cessazione dal servizio, ai fini del rimborso alla Banca, costituito dalla somma dell'importo erogato e dei relativi interessi;

n) importo erogato: l'importo corrisposto dalla banca al soggetto finanziato, pari o inferiore alla misura massima stabilita dall'articolo 23, comma 5 del decreto-legge, al netto degli interessi;

o) proposta di contratto di anticipo TFS/TFR: la proposta di contratto di finanziamento per anticipo TFS/TFR che deve essere sottoscritta dal richiedente e consegnata alla banca;

p) TUB: decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 3

Ambito soggettivo

1. Possono chiedere, secondo le disposizioni di cui al presente decreto, l'anticipo TFS/TFR, non ancora liquidato dall'ente erogatore, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione in quota 100, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al trattamento di pensione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 4

Caratteristiche dell'anticipo TFS/TFR

1. L'anticipo TFS/TFR rientra tra i contratti di credito previsti dall'articolo 122, comma 1, lettera n), del TUB. Esso pertanto non si configura come un'operazione di credito ai consumatori ai sensi del Capo II del Titolo VI del TUB.

2. All'anticipo TFS/TFR si applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, anche attraverso una riduzione dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

3. L'importo massimo dell'anticipo TFS/TFR è definito dall'articolo 23, comma 5, del decreto-legge.

4. In relazione alla richiesta di finanziamento la banca rende disponibile al richiedente l'informativa precontrattuale e contrattuale, redatta in termini semplici ed accessibili, anche ai fini della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazioni periodiche, la banca mette gratuitamente a disposizione del soggetto finanziato la sola documentazione relativa alle modifiche eventualmente intervenute sull'andamento del finanziamento rispetto a quanto originariamente pattuito.

5. Entro tre mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima rata o dell'importo in unica soluzione del TFS/TFR, l'ente erogatore rimborsa alla banca il relativo ammontare dell'importo dell'anticipo TFS/TFR, comunicato dalla stessa banca in sede di perfezionamento dell'operazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14. Entro trenta giorni dalla data di maturazione delle rate di TFS/TFR successive alla prima, l'ente erogatore provvede a rimborsare il cessionario.

6. Gli interessi dell'operazione di anticipo TFS/TFR sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice nella misura definita dall'Accordo quadro e sono liquidati alla banca contestualmente al rimborso delle singole tranches di TFS/TFR in relazione al capitale residuo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14.

7. In caso di ritardo nel rimborso dell'anticipo TFS/TFR oltre il termine previsto al precedente comma 5, l'ente erogatore riconosce alla banca un interesse pari al tasso legale, per ciascun giorno di ritardo, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Art. 5

Certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR

1. La domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR e' presentata dal richiedente all'ente erogatore. Per gli iscritti alle casse previdenziali gestite dall'INPS la domanda e' presentata secondo le modalita' indicate nell'apposita sezione del sito INPS. La domanda on line puo' essere presentata direttamente dall'utente munito di PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto oppure di altre credenziali o dispositivi di autenticazione previsti dall'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero attraverso enti di patronato o intermediari dell'Istituto stesso. Gli enti di patronato e gli altri intermediari dell'INPS saranno espressamente delegati dal richiedente alla presentazione della domanda di certificazione. L'INPS e' tenuto a verificare la validita' della predetta delega, in conformita' alle disposizioni vigenti. Le amministrazioni che erogano direttamente il TFS/TFR comunicheranno ai propri dipendenti, anche con modalita' telematiche, la procedura di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR.

2. L'ente erogatore, a seguito della registrazione al portale lavoropubblico.gov e della compilazione dell'apposita rilevazione, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR comunica al richiedente, anche con modalita' telematiche:

a) la certificazione del diritto al TFS/TFR e del relativo ammontare complessivo, con indicazione: (i) delle date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell'importo in unica soluzione e del relativo ammontare; (ii) delle eventuali precedenti operazioni di cessione relative alla stessa indennita', con specifica delle cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge;

b) il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti di accesso all'anticipo TFS/TFR ai sensi del decreto-legge e del presente decreto;

c) l'indicazione dell'indirizzo PEC dell'ente erogatore al quale indirizzare le comunicazioni di cui ai successivi articoli. In aggiunta alla PEC, gli enti erogatori potranno condividere con la banca un sistema di comunicazione alternativo, fermo restando che questo deve comunque garantire la tracciabilita' delle comunicazioni.

3. Il richiedente che accede alla pensione con il requisito «quota 100» acquisisce dall'INPS, ovvero dalla propria amministrazione in qualita' di ente erogatore, la certificazione della data di riconoscimento del TFS/TFR tenuto conto del momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 6

Procedure per la domanda e erogazione dell'anticipo TFS/TFR

1. Il richiedente in possesso della certificazione di cui all'articolo 5 presenta la domanda di anticipo TFS/TFR alla banca con le modalita' definite nell'Accordo quadro.

2. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:

a) certificazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) e Certificazione di cui al medesimo articolo 5, comma 3;

b) la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR di cui al

successivo articolo 7 debitamente sottoscritta dallo stesso richiedente;

c) la dichiarazione sullo stato di famiglia e, in caso di separazione o divorzio, l'indicazione dell'eventuale importo dell'assegno previsto per l'ex coniuge.

3. Nella domanda, il richiedente indica il conto corrente a lui intestato o cointestato sul quale accreditare l'importo finanziato.

4. La banca, acquisita la documentazione anzidetta e verificata l'insussistenza dei casi di cui al successivo articolo 8, comunica, all'ente erogatore e al richiedente:

a) la presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR da parte del richiedente;

b) l'accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR condizionata alla comunicazione dell'ente erogatore di cui al successivo comma 5;

5. L'ente erogatore entro il termine perentorio di trenta giorni, effettuate le necessarie verifiche e acquisita la garanzia del Fondo, comunica alla banca la presa d'atto dell'avvenuta conclusione del contratto di anticipo TFS/TFR e rende indisponibile l'importo dell'anticipo del TFS/TFR, come definito nell'articolo 1, per successive operazioni sullo stesso TFS/TFR. Qualora, in esito alle proprie verifiche, l'ente erogatore comunichi alla banca un diverso importo cedibile o l'impossibilit  di perfezionare l'operazione di anticipo TFS/TFR, la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR decade e il richiedente potr  eventualmente presentare una successiva proposta di contratto di anticipo TFS/TFR a fronte di una nuova certificazione da parte dell'ente erogatore.

6. Dalla data di comunicazione o notifica dell'accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR da parte della banca, secondo quanto previsto al comma 4, l'ente erogatore non accetta ulteriori cessioni del TFS/TFR da parte del richiedente fino a concorrenza dell'ammontare del TFS/TFR oggetto di cessione.

7. La banca, entro quindici giorni dalla data di efficacia del contratto di cui all'articolo 7, provvede all'accredito dell'importo erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda di anticipo TFS/TFR.

Art. 7

Contratto di anticipo TFS/TFR

1. La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR e' predisposta dalla banca sulla base dello schema di proposta di contratto di anticipo TFS/TFR allegato all'Accordo quadro.

2. Il contratto di anticipo TFS/TFR si perfeziona con l'accettazione della proposta di cui al comma 1 da parte della banca. L'efficacia di tale contratto resta comunque condizionata alla comunicazione dell'ente erogatore di cui al precedente articolo 6, comma 5.

Art. 8

Casi di mancata accettazione della domanda di anticipo TFS/TFR

1. La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR non puo' essere accettata dalla banca nei seguenti casi:

a. l'impossibilit  per la banca di ottenere la cessione del TFS/TFR nella misura richiesta nella proposta di contratto di anticipo TFS/TFR presentata dal richiedente, sulla base delle informazioni comunicate dall'ente erogatore ai sensi dell'articolo 6, comma 5;

b. il richiedente e' registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinanti negli archivi della Centrale rischi della Banca d'Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati abitualmente utilizzati dalla stessa banca per analoghe tipologie di finanziamento;

c. il TFS/TFR offerto in garanzia, o parte di esso, e' di spettanza del coniuge separato o divorziato;

d. l'impossibilit  per la banca di perfezionare l'operazione creditizia in favore del richiedente secondo la normativa vigente.

Art. 9

Costituzione e modalit  di funzionamento del Fondo di garanzia

1. Il Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto-legge, affidato in gestione all'INPS, interviene a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dalla Banca.

2. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, rispetto a quello del gestore, e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

3. La garanzia del Fondo   a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

4. La garanzia del Fondo copre l'80% dell'importo dell'anticipo TFS/TFR.

5. Le modalit  di comunicazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo sono definite dal gestore nelle istruzioni operative di cui all'articolo 17. La concessione della garanzia   comunque subordinata all'avvenuto pagamento della commissione di accesso al Fondo, orientata a criteri di mercato, pari allo 0,01 per cento dell'importo dell'anticipo TFS/TFR. Ai fini del rispetto dell'orientamento a criteri di mercato, tale percentuale puo' essere aggiornata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del gestore.

6. Ai fini di una sana e prudente gestione delle risorse finanziarie assegnate, a valere sulle risorse del Fondo, il gestore effettua un accantonamento a copertura del rischio di importo non inferiore a quello della commissione di accesso di cui al comma 5. Tale percentuale puo' essere incrementata dal gestore in base all'andamento delle escussioni del Fondo, dandone informativa al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 10

Attivazione della garanzia del Fondo

1. La garanzia del Fondo puo' essere attivata in caso di impossibilit  per l'ente erogatore di rimborsare alla banca l'importo dell'anticipo TFS/TFR.

2. Nel caso di cui al comma 1, la banca, accertato il mancato rimborso, ancorche' parziale, trascorsi trenta giorni dalla data dell'inadempimento, notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dalla data dell'inadempimento, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del Fondo, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore, corredata della documentazione ivi prevista.

3. Entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta di cui al comma 2, il gestore, verificati i presupposti, provvede al pagamento alla banca di quanto dovuto.

4. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al comma 2, il termine di cui al comma 3   sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del fondo decade qualora la documentazione non pervenga al gestore entro il termine di centottanta giorni dalla data della richiesta della documentazione mancante.

Art. 11

Surroga del Fondo di garanzia

1. In relazione agli interventi effettuati, il Fondo   surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato, nonche' nel privilegio di cui all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. Per la riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento, il gestore si avvale di tutti gli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti della banca, nonche' dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di

cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. Le somme recuperate confluiscono nel Fondo di garanzia.

Art. 12

Inefficacia della garanzia

1. La garanzia del Fondo e' inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del Fondo, ove risulti che tale non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni era nota alla banca.

2. Il gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica alla banca, entro il termine di trenta giorni, l'avvio del relativo procedimento.

Art. 13

Operativita' della garanzia dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge, gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.

3. In caso di inadempimento parziale da parte del Fondo, la garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima, ridotto di eventuali pagamenti gia' effettuati dal Fondo.

4. Trascorsi sessanta giorni dall'inadempimento, parziale o totale, del Fondo di garanzia, la banca puo' trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI, e al gestore.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.

6. Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestivita' di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Art. 14

Estinzione anticipata

1. Il soggetto finanziato puo' presentare domanda di estinzione totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR alla banca, con oneri a proprio carico.

2. Entro quindici giorni lavorativi, la banca comunica al soggetto finanziato l'importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire.

3. Contestualmente al perfezionamento dell'operazione di estinzione dell'anticipo TFS/TFR con il pagamento dell'importo dovuto da parte del soggetto finanziato, la banca comunica all'ente erogatore l'avvenuta estinzione totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR e, conseguentemente, sono automaticamente adeguate le garanzie.

4. Ai fini del perfezionamento dell'operazione e' riconosciuto alla banca un indennizzo, a carico del soggetto finanziato, parametrato all'importo rimborsato in anticipo, in caso di estinzione anche parziale, nella misura massima stabilita nell'Accordo quadro.

Art. 15

Accordo quadro

1. L'Accordo quadro definisce il tasso di interesse da corrispondere sull'anticipo TFS/TFR, i termini e le modalita' di adesione da parte della banca e le modalita' di adeguamento del contratto in relazione all'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto-legge, i cui oneri in ogni caso rimangono a carico del richiedente, nonche' le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' della concorrenza e del mercato per i profili di competenza. L'Accordo quadro prevede la revisione delle condizioni economiche nei casi di modifica del quadro normativo-regolamentare e del mercato.

2. Resta salva la facolta' per le banche aderenti all'Accordo quadro di applicare condizioni migliorative a favore del richiedente.

Art. 16

Trattamento e sicurezza dei dati

1. La banca, gli enti erogatori e l'INPS, in qualita' di gestore, sono titolari, ciascuno per il proprio ambito di competenza, dei trattamenti di dati personali necessari all'attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e del presente decreto.

2. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto sono svolti e conservati esclusivamente per le finalita' indicate dall'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. I flussi informativi previsti dall'Accordo quadro di cui all'articolo 15 ed i dati trattati dalle banche, dagli enti erogatori e dall'INPS, in qualita' di gestore, devono attuarsi nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alle misure di sicurezza, alla modalita' di trasmissione e di accesso selettivo e ai termini e modalita' di conservazione dei dati, oltre alla registrazione delle operazioni effettuate.

Art. 17

Disposizioni finali

1. Il gestore provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli interventi del Fondo, nell'ambito e nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto, dall'Accordo quadro e dalla convenzione di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge.

2. L'INPS e gli altri enti erogatori si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, provvedendo alle attivita' indicate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Catalfo

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Dadone

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2020

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 1062